



SCHEMA TIPO DI BANDO DI GARA
- *DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI* -

Indice

1. Disposizioni introduttive	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Definizioni.....	3
4. Perimetro del Servizio da affidare	4
5. Documentazione di gara	4
6. Durata dell'affidamento.....	6
7. Condizioni di partecipazione	7
8. Valore dell'affidamento.....	7
9. Criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta	7
10. Parte tecnica dell'offerta e relativi criteri di valutazione	8
11. Parte economica dell'offerta e relativi criteri di valutazione	12
12. Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale.....	13

1. Disposizioni introduttive

- 1.1 Il presente provvedimento stabilisce i contenuti minimi regolatori dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- 1.2 Per gli ulteriori contenuti dei bandi di gara, non disciplinati nel presente provvedimento, dovrà farsi riferimento alle disposizioni generali contenute nella disciplina sui contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - di seguito: d.lgs. 36/23 - e, ove applicabili, i pertinenti atti tipo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – di seguito ANAC), nonché alla normativa settoriale in materia ambientale e dei servizi pubblici locali.

2. Ambito di applicazione

- 2.1 I contenuti minimi regolatori dei bandi di gara si applicano - coerentemente al quadro normativo vigente - a tutte le procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all'esito della gara, si configurino come “gestore integrato” o “gestore” del servizio secondo le definizioni contenute nella metodologia tariffaria *pro tempore* vigente.
- 2.2 Le previsioni del presente schema di bando trovano, altresì, applicazione nei casi di affidamento a società mista, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito: d.lgs. 175/2016).
- 2.3 Rimangono escluse dall'obbligo di applicazione del presente provvedimento le procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all'esito della gara, si configurino come dei meri prestatori d'opera, ossia come soggetti individuati dall'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il piano economico finanziario.

3. Definizioni

- 3.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, valgono le definizioni contenute nella normativa e nella regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente nonché le seguenti definizioni:
 - **Piano economico finanziario di affidamento di gara (PEFA di gara)** è il documento elaborato dall'ETC che sviluppa, con cadenza annuale per tutta la durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa relativi al Servizio da affidare;

- **Piano economico finanziario di affidamento di offerta (PEFA di offerta)** è il PEFA di gara rielaborato da ciascun partecipante in coerenza con la propria offerta tecnica;
- **Servizio da affidare** è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di una o più delle attività che lo compongono, da affidare al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

4. Perimetro del Servizio da affidare

- 4.1 L'ETC definisce il Servizio da affidare e il relativo perimetro amministrativo nel rispetto della disciplina di settore in materia di *governance* locale e gestione ottimale del servizio.
- 4.2 Le denominazioni delle singole attività che compongono il Servizio da affidare sono declinate secondo le categorie già previste nei provvedimenti di regolazione del settore.
- 4.3 Per ciascuna attività oggetto di affidamento l'ETC indica il perimetro amministrativo e la popolazione interessata.
- 4.4 L'ETC indica, altresì, le eventuali variazioni programmate del Servizio da affidare nel corso del periodo di affidamento, precisandone le tempistiche implementative ed esplicitando l'eventuale incidenza di tali variazioni sul perimetro amministrativo e/o sul numero e la consistenza del Servizio da affidare.
- 4.5 In caso di affidamento anche di attività esterne al perimetro regolatorio - qualora consentito e comunque limitatamente a servizi strettamente collegati alle attività principali - l'ETC assicura che le informazioni riguardanti tali servizi siano mantenute distinte da quelle concernenti le attività incluse nel perimetro regolatorio.
- 4.6 L'ETC è tenuto in ogni caso a motivare adeguatamente – in coerenza al quadro normativo vigente - le determinazioni in ordine alla perimetrazione del Servizio da affidare.

5. Documentazione di gara

- 5.1 L'ETC è tenuto a mettere a disposizione, secondo quanto previsto dalla normativa generale in materia di contratti pubblici e dalla normativa di settore, tutte le informazioni necessarie a consentire ai potenziali partecipanti di formulare le proprie proposte in riferimento alla parte tecnica e a quella economica dell'offerta.
- 5.2 Al riguardo, la documentazione rappresenta lo stato di fatto del servizio al momento di avvio della procedura di selezione (in termini di modalità di gestione del servizio, caratterizzazione impiantistica, individuazione delle criticità riscontrate con

riferimento all'organizzazione del servizio) e la descrizione analitica del servizio da svolgere in termini di *target* attesi (qualitativi e ambientali) e di quantificazione dei correlati parametri economici.

5.3 Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici, la documentazione di gara si compone:

a) del PEFA di gara, elaborato in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente, comprensivo almeno:

- del programma degli interventi e del piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio da affidare, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza nazionale, regionale e, ove presente, della pianificazione d'ambito;
- della specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché del ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- di una relazione nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo prescelto, le eventuali variazioni previste rispetto alla gestione preesistente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio richiesti, evidenziando le eventuali variazioni rispetto alla gestione preesistente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;

b) dello schema di contratto di servizio conforme alla regolazione dell'Autorità. Con riferimento all'inventario dei beni da allegare allo schema di contratto di servizio, sarà cura dell'ETC indicare i beni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio da trasferire ovvero da concedere al nuovo gestore, il loro stato e la loro consistenza, nonché l'indicazione del valore di subentro (determinato secondo la regolazione *pro tempore* vigente) e le tempistiche per la sua corresponsione.

5.4 Nell'ambito della documentazione di cui al comma 5.3, *lett. a)* deve essere data evidenza anche:

- al fabbisogno di investimenti per il periodo di riferimento, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- alla descrizione degli interventi previsti nel periodo di riferimento per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- con particolare riferimento alla ricognizione, alla descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo

infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale;

- alle valutazioni in ordine alla corretta allocazione dei rischi, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/23 e dai pertinenti provvedimenti adottati da ANAC, al fine di precisarne la ripartizione tra le parti

- 5.5 Qualora più ETC superino una preesistente situazione di frazionamento delle competenze è ammissibile la predisposizione del PEFA di gara semplificato comprensivo, in deroga a quanto previsto al comma 5.3, *lett. a)* e al comma 5.4, del solo piano tariffario pluriennale e di un programma di miglioramento della qualità del Servizio da affidare che identifichi gli obiettivi da conseguire.
- 5.6 La documentazione di gara deve altresì indicare, in coerenza con le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 26 dell'Allegato A della delibera 385/2023/R/RIF, le condizioni per procedere a modifiche contrattuali sopravvenute rispetto all'affidamento originario.
- 5.7 La documentazione di gara deve prevedere, infine, nel rispetto del principio di proporzionalità e della disciplina in materia di contratti pubblici e della normativa di settore, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali.

6. Durata dell'affidamento

- 6.1 L'ETC determina la durata dell'affidamento in misura proporzionata all'entità degli investimenti previsti per il Servizio da affidare, in coerenza con i principi eurounitari in materia e la disciplina di settore, illustrando gli obiettivi specifici connessi al Servizio da affidare e gli ulteriori parametri di valutazione che hanno condotto a ritenere tale scelta come maggiormente efficiente.
- 6.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5.2 dello schema tipo di contratto di servizio di cui all'Allegato A alla delibera 385/2023/R/RIF.

7. Condizioni di partecipazione

- 7.1 I requisiti di ordine generale e speciale sono definiti dall'ETC nel rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nella normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, nonché delle misure di seguito indicate.
- 7.2 L'ETC, per la dimostrazione del possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, può richiedere, salvaguardando comunque il principio di massima

partecipazione alla gara, evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, indicando anche gli obblighi di servizio e gli *standard* generali di qualità tecnica e contrattuale previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente.

- 7.3 Gli operatori economici possono fornire la dimostrazione del possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dal bando anche utilizzando le informazioni e i dati registrati e comunicati ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente.
- 7.4 Con riferimento ai requisiti speciali di carattere tecnico-professionale, l'ETC può richiedere, nel caso in cui il soggetto partecipante alla gara non abbia mai gestito, neppure in forma di partecipazione, il servizio di gestione dei rifiuti in Italia, evidenza della *compliance* alla normativa eurounitaria e del rispetto di *standard* regolatori previsti nel Paese di origine qualora non inferiori a quelli fissati dall'Autorità.

8. Valore dell'affidamento

- 8.1 Il valore dell'affidamento è determinato dall'ETC e indicato nel PEFA di gara.
- 8.2 Il PEFA di gara è elaborato dall'ETC a partire dall'ultimo piano economico finanziario approvato, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento.

9. Criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta

- 9.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- 9.2 L'offerta si compone della parte tecnica e di quella economica e, di norma, prevede miglioramenti dei profili tecnici e riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara.
- 9.3 In considerazione delle rilevanti esigenze di miglioramento dei profili tecnici e ambientali, per il punteggio relativo alla parte economica dell'offerta è previsto un tetto massimo pari al 30%.
- 9.4 L'ETC, qualora gli strumenti ordinariamente previsti dalla disciplina sui contratti pubblici non forniscano indicazioni adeguate alla massima promozione di innovazione e di qualità nell'ambito della procedura, anche al fine di consentire che la pressione competitiva manifesti tutti i possibili benefici, a garanzia del principio di parità di trattamento e non discriminazione dei partecipanti alla gara e in ossequio al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, può prevedere la facoltà per tutti i partecipanti di presentare due offerte:

- a) la prima che possa prevedere miglioramenti dei profili tecnici e riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara;
 - b) la seconda che preveda miglioramenti dei profili tecnici con possibili incrementi dei costi posti a base di gara.
- 9.5 Alle offerte di cui al precedente comma, di tipo a) e di tipo b), sono attribuiti *ex ante* punteggi complessivi equivalenti ai fini della formazione di un'unica graduatoria. L'ETC può stabilire incidenze differenziate delle parti tecniche ed economiche per le due offerte - ad esempio, attribuendo un peso maggiore per profili tecnici e/o innovativi per l'offerta di tipo b) -, fermo restando il tetto massimo del 30% per la parte economica.
- 9.6 Gli aspetti tecnici delle offerte sono valutati sulla base dei criteri e punteggi individuati dall'ETC, nell'ambito delle categorie indicate dall'Autorità al comma 10.2, in considerazione delle priorità ambientali, qualitative e sociali del territorio di riferimento, tenendo anche conto del grado di maturità gestionale conseguito dalla precedente gestione.
- 9.7 Possono essere oggetto di valutazione anche proposte che intercettano profili innovativi (tecnologici e di processo) non espressamente esplicitati dall'ETC in sede di predisposizione degli atti di gara, purché, connessi all'oggetto dell'affidamento e tali da non alterarne la natura comportando la totale sostituzione di quanto posto a base di gara.
- 9.8 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi predefiniti dall'ETC, ciascuna delle due offerte - di tipo a) e di tipo b) - presentate dal partecipante viene valutata singolarmente; pertanto, alla formazione della graduatoria finale concorre ciascuna delle due offerte, in maniera indipendente l'una dall'altra e in relazione al punteggio complessivo (tecnico ed economico) singolarmente conseguito, risultando vincitrice l'offerta che realizza il maggior punteggio.

10. Parte tecnica dell'offerta e relativi criteri di valutazione

- 10.1 I criteri per la valutazione della parte tecnica dell'offerta sono improntati a stimolare la selezione di operatori in grado di offrire le migliori soluzioni in termini di qualità del servizio agli utenti finali, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, nonché iniziative di potenziamento gestionale volte prioritariamente a superare le principali carenze riscontrate nell'ambito territoriale di affidamento.
- 10.2 Ai fini della valutazione, l'ETC organizza i criteri di valutazione della parte tecnica dell'offerta, facendo riferimento alle quattro seguenti distinte categorie di miglioramento:
- A. la prima relativa alla programmazione posta a base di gara;
 - B. la seconda rivolta alla progettazione e alla struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;

- C. la terza riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnico-gestionali, anche inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative;
 - D. la quarta relativa alla possibilità di considerare punteggi ulteriori per i partecipanti che presentino un *track record* regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti secondo i criteri di cui al comma 10.10.
- 10.3 L'ETC distribuisce equamente il punteggio tra le categorie A e B sopra individuate. Alle categorie C e D è assegnato un peso nel complesso non superiore al 30% nell'ambito della parte tecnica dell'offerta.
- 10.4 Ai fini dell'individuazione dei criteri da utilizzare per la valutazione della parte tecnica dell'offerta, per quanto riguarda la categoria A, l'ETC, anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella programmazione regionale, fa riferimento ai principi e agli obiettivi in materia prevenzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica e agli obblighi e agli indicatori rinvenibili nella regolazione dell'Autorità *pro tempore* vigenti. Tra gli altri, si richiamano i seguenti criteri:
- a) il miglioramento dell'obiettivo di raccolta differenziata rispetto a quello indicato nel bando di gara;
 - b) ulteriori misure connesse alla prevenzione, anche attraverso il riutilizzo, rispetto a quanto previsto nel bando di gara;
 - c) lo sviluppo di raccolte dedicate a frazioni specifiche, ove non precedentemente previste (ad esempio, prodotti assorbenti per la persona, terre da spazzamento e prodotti da fumo) finalizzate all'incremento in termini di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
 - d) il miglioramento del valore del macro-indicatore *R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore"* e dell'indicatore *QLT_{RD_FO} "Qualità della raccolta differenziata della frazione organica"* ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF rispetto a quello indicato nel bando di gara;
 - e) il miglioramento del valore dell'indicatore *H "Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata"* ai sensi all'articolo 8 della delibera di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) rispetto a quello indicato nel bando;
 - f) l'offerta di *standard* minimi ulteriori o migliorativi rispetto a quelli previsti nello schema della qualità indicato nel bando di gara, ovvero l'offerta di uno schema della qualità migliorativo;
 - g) l'offerta di iniziative ulteriori tese a informare e sensibilizzare gli utenti sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo, sulla prevenzione della produzione di rifiuti, sulle attività necessarie alla sua chiusura, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;

- h) l'introduzione di strumenti volti alla quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.
- 10.5 L'ETC rispetto a ciascun criterio selezionato illustra le caratteristiche minime del Servizio da affidare, garantendo il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali eventualmente previste nei CAM.
- 10.6 Con riferimento alla categoria B, assumono rilevanza le capacità progettuali ed esecutive dei partecipanti per il raggiungimento dei *target* individuati dall'ETC, dando evidenza della struttura tecnico-gestionale per l'esecuzione e la gestione del servizio.
- 10.7 I partecipanti alla gara, sulla base della documentazione predisposta dall'ETC, illustrano in apposite relazioni e/o progetti di fattibilità gli interventi necessari a realizzare le migliori proposte secondo la programmazione temporale offerta. In particolare, ciascun partecipante fornisce evidenza:
- delle modalità organizzative del servizio in termini di personale, automezzi, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento di ciascuna delle attività, nonché di ogni altro elemento espressamente richiesto nella documentazione di gara;
 - delle modalità esecutive del servizio, in termini di pianificazione operativa illustrando anche le azioni da implementare per garantire adeguati livelli di continuità e sicurezza del servizio;
 - delle modalità di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione e informazione degli utenti nonché dei piani di formazione del personale;
 - degli elementi organizzativi ed esecutivi connessi a eventuali proposte migliorative o innovative rispetto a *target* individuati dall'ETC, con illustrazione dettagliata delle tempistiche di implementazione e dei benefici attesi.
- 10.8 L'ETC illustra le caratteristiche minime di quanto previsto nei criteri *sub B*, garantendo il rispetto di quanto eventualmente previsto nei CAM.
- 10.9 In relazione alla categoria C, l'ETC può individuare criteri con riferimento, tra l'altro, ai seguenti ulteriori elementi:
- misure che comportino un minore impatto ambientale riconducibile al trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta agli impianti di trattamento, anche in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in termini di riduzione delle emissioni del trasporto, nel rispetto dei principi di prossimità di cui all'art. 181, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e di concorrenza di cui all'art. 108, comma 7 del d.lgs. 36/23;
 - misure innovative volte all'ottimizzazione del servizio di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla razionalizzazione delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento, al miglioramento dei tassi di riciclo, nonché al contributo di recupero di materie prime critiche;

- strumenti di misurazione del rifiuto conferito, anche in assenza di tariffazione puntuale, con riferimento al Rifiuto Urbano Residuo e/o ad altre frazioni raccolte in modo differenziato;
 - iniziative connesse alla riduzione dei rifiuti abbandonati;
 - misure volte al contenimento della morosità;
 - eventuali e ulteriori misure premianti previste nei CAM.
- 10.10 Con riferimento alla categoria D, l'ETC può assegnare un punteggio ulteriore agli operatori che presentino un *track record* regolatorio e ambientale soddisfacente nei precedenti affidamenti facendo riferimento a taluni profili di competenza del gestore:
- la regolazione tariffaria e della qualità del servizio (a titolo non esaustivo si fa riferimento – per gli aspetti di competenza del gestore - alla predisposizione del piano economico finanziario e della Carta della qualità del servizio, nonché al rispetto degli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata);
 - al raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di riutilizzo in linea con i *target* previsti dalla normativa eurounitaria e nazionale e dalle programmazioni regionali e/o all'evidenza di un incremento significativo dei citati livelli nei precedenti affidamenti.
- 10.11 L'ETC sceglie i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le *performance* offerte dagli operatori per l'intero periodo considerato. L'ETC, in particolare, stabilisce il peso da attribuire a ciascun criterio e tiene conto della distanza temporale tra la prevista realizzazione dei *target* offerti e il momento della proposta, attribuendo incidenze decrescenti nel tempo.
- 10.12 L'ETC cura, in sede di approvazione degli atti di competenza ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente, il coordinamento tra esiti della procedura di gara e valori computati nelle predisposizioni tariffarie, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

11. Parte economica dell'offerta e relativi criteri di valutazione

- 11.1 Ciascun partecipante in coerenza con la parte tecnica della propria offerta predispone la parte economica valorizzando nell'ambito del PEFA di offerta il coefficiente di recupero produttività (X_a), i coefficienti QL_a e PG_a e gli eventuali costi operativi incentivanti ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$) secondo le seguenti modalità:
- i) in caso di offerta di cui ai commi 9.2 e 9.4, lett. a), proponendo un eventuale incremento del coefficiente di recupero produttività X_a (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) e una possibile riduzione del valore dei coefficienti QL_a

- e PG_a e dei costi operativi incentivanti ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$), rispetto ai valori indicati nel PEFA a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento;
- ii) in caso di offerta di cui al comma 9.4, *lett. b)*, è ammessa una maggiore valorizzazione dei coefficienti QL_a e PG_a e degli eventuali $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ rispetto ai valori indicati nel PEFA a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento.
- 11.2 In caso di offerta di cui ai commi 9.2 e 9.4, *lett. a)*, il peso assegnato a un incremento del coefficiente di recupero produttività X_a (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) è non inferiore a quello attribuito alle eventuali riduzioni dei costi operativi incentivanti ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, in ogni caso, non riaggiornabili, con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata del periodo di affidamento), che, a sua volta, è strettamente superiore a quello assegnato a possibili riduzioni del valore dei coefficienti QL_a e PG_a (a loro volta non modificabili con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata del periodo di affidamento).
- 11.3 In caso di offerta di cui al comma 9.4, *lett. b)*, il peso attribuito a una eventuale maggiore valorizzazione dei coefficienti QL_a e PG_a (non modificabili con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata del periodo di affidamento) è strettamente superiore a quello attribuito all'eventuale introduzione di eventuali $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ (non riaggiornabili con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata del periodo di affidamento).
- 11.4 In caso di offerta di cui al comma 9.4, *lett. b)*, a fronte di condizioni di aggiudicazione che dovessero comportare una crescita annuale delle entrate tariffarie superiore al limite previsto dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, l'ETC, una volta approvati gli esiti della procedura di gara e il relativo PEFA, non è tenuto a presentare l'apposita relazione che la regolazione tariffaria stabilmente richiede per il superamento del menzionato limite per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività previste.
- 11.5 In coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici, non potranno concorrere al ribasso determinate categorie di costi quali, in particolare, gli oneri di sicurezza e i costi del personale. Rimangono ammissibili eventuali ribassi complessivi sull'importo derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale.
- 11.6 L'ETC sceglie i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le parti economiche delle offerte degli operatori per l'intero periodo considerato, stabilendo il peso da attribuire a ciascun criterio tenendo conto della distanza temporale tra il miglioramento offerto e il momento della proposta, attribuendo, pertanto, incidenze decrescenti nel tempo, anche per tener conto delle possibili evoluzioni della regolazione rispetto ai parametri oggetto di offerta.

- 11.7 L'ETC cura, in sede di approvazione del PEF ai sensi della regolazione tariffaria pro tempore vigente, il coordinamento tra esiti della procedura di gara e valori computati nelle predisposizioni tariffarie, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

12 Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale

- 12.1 Il socio privato nell'ambito dell'affidamento a società mista di cui all'articolo 16 del d.lgs. 201/2022 viene selezionato sulla base di una procedura che prevede l'applicazione dei precedenti articoli, in quanto compatibili.
- 12.2 Fermo restando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, l'ETC può attribuire un peso all'offerta tecnica non inferiore al 60%.
- 12.3 Con riferimento alla disciplina dell'offerta l'ETC – in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata – enuclea i profili tecnici da considerare quale base di gara per la redazione delle offerte tecniche, con possibile attribuzione di un punteggio maggiore ai criteri *sub D*.
- 12.4 Con riferimento all'offerta economica, l'ETC può prevedere l'attribuzione di un punteggio a due diversi *set* di criteri: a) ribassi tariffari nelle modalità previste al precedente comma 11.1 punto i); b) incrementi di patrimonio netto della società mista, sotto forma di conferimenti di capitale.